



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE DEL SETTORE II

AFFARI GENERALI

COPIA

N.56 Del 04-07-17

Registro Generale N. 429

Ufficio: SEGRETERIA

**Oggetto: PROSECUZIONE INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110 TUEL -
PROVVEDIMENTI**

L'anno duemiladiciassette il giorno quattro del mese luglio, nei propri uffici.

---ooOoo---

In ordine all'oggetto il responsabile del provvedimento intestato PERRONI BENEDETTO dispone quanto all'interno specificato.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

PRELIMINARE DETERMINAZIONE N.59 Del 04-07-2017

Ufficio: SEGRETERIA

Documento Istruttorio del Responsabile del Procedimento BENEDETTO PERRONI

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 04/07/2017 avente ad oggetto "Prosecuzione incarico a contratto ex art. 110 TUEL. Provvedimenti";

DATO ATTO:

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 195 del 3/11/2016 avente ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2016/2017/2018 - approvazione del piano delle assunzioni per il triennio 2016-2017-2018 modifica" si era previsto di assumere una unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio;

- che si è provveduto all'assunzione, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, giusta la determinazione del Settore II n. 13/623 del 10/12/2016, di una unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per il periodo di tempo che va dal 16 dicembre 2016 all'11 giugno 2017;

- che in data 11 giugno 2017 è cessata l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, dell'unità lavorativa a tempo parziale al 50%, appartenente alla categoria professionale "D3", posizione economica orizzontale "D3", avente il profilo professionale di funzionario tecnico presso il Settore Manutenzione e Ricostruzione post sisma del patrimonio e del territorio, per cui occorre provvedere al rinnovo del contratto fino al 31 dicembre 2017;

RILEVATO

- che in data 16/12/2016 si è proceduto alla stipula del contratto di assunzione a tempo determinato con l'ing. Stefano Siroti, previa verifica dei presupposti di legge e di contrattazione collettiva, stabilendone la decorrenza dal 12/12/2016 e fino alla durata del mandato dell'Amministrazione Comunale scaduta il 12/06/2017;

CONSIDERATO:

- che si radica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'indicazione per cui la durata minima degli incarichi dirigenziali a tempo determinato negli Enti locali può superare il mandato amministrativo del sindaco nel caso in cui questo periodo sia così breve da essere inferiore alla soglia minima prevista dal d.lgs. n. 165/2001, ovvero nel caso in cui il mandato amministrativo del sindaco sia venuto meno per decesso dello stesso, principio che si può



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

sicuramente estendere al caso in cui lo stesso arriva alla sua naturale scadenza;

- che in questo modo viene offerta, in omaggio al principio fissato dalla Corte Costituzionale per cui il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato non rientra nell'ambito del cd. spoils system, una lettura che consente ai Comuni di superare il vincolo della durata del mandato amministrativo posto dall'articolo 110, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000;

- che la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 11015 del 5 maggio 2017 ha stabilito che la durata minima degli incarichi dirigenziali negli Enti locali non deve dare corso all'applicazione di alcun meccanismo fiduciario e, quindi, a decadenze automatiche, prima che sia decorso il periodo minimo di durata di tali assunzioni. La sentenza fissa i seguenti 2 principi di diritto:

1. "nell'ambito del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, con riguardo agli incarichi dirigenziali, sulla base alla giurisprudenza della Corte costituzionale affermatasi a partire dalle sentenze n. 103 e n. 104 del 2007 e ormai consolidata, le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoils system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della apicalità dell'incarico nonché della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che la fiduciarietà, per legittimare l'applicazione del suindicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante. Pertanto, il meccanismo non è applicabile in caso di incarico di tipo tecnico-professionale che non comporta il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico, ma soltanto lo svolgimento di funzioni gestionali e di esecuzione rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi di governo dell'Ente di riferimento. In questo caso, infatti, la fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare non si configura come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico nominante (vedi, da ultimo: Corte cost. sentenza n. 269 del 2016)";
 2. "l'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 97 Cost., come inteso dalla consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di spoils system, del combinato disposto degli artt. 51 e 110, commi 3, primo periodo, e 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 con l'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, porta ad escludere che un incarico di tipo tecnico-professionale, che non implica il compito di collaborare direttamente al processo di formazione dell'indirizzo politico dell'Ente di riferimento (nella specie: Comune), che sia stato affidato dal Sindaco di un Comune, con un contratto prevedente la coincidenza del termine finale del rapporto con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco, possa essere oggetto di anticipata cessazione da parte del Comune stesso a causa della morte improvvisa del Sindaco persona fisica nominante, sull'assunto del ca rattere fiduciario dell'incarico medesimo".;
- che la sentenza di cui sopra ricorda in premessa, facendole proprie, le letture date dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, per la quale gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato comunque non sono ascrivibili all'ambito degli incarichi fiduciari, cioè del cd spoils system: la "giurisprudenza della Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 103 del 2007 e dalla coeva sentenza n. 104 del 2007, ha riscontrato profili di illegittimità costituzionale in alcune discipline legislative in materia di spoils system e, nel contempo, ne ha meglio delineato i connotati, precisando che la decadenza automatica - in assenza di valutazioni concernenti i risultati raggiunti, condotte nel rispetto del principio del



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

giusto procedimento - risulta in contrasto con l'art. 97 Cost., sotto il duplice profilo della tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione oltre che del principio di continuità dell'azione amministrativa. Le uniche ipotesi in cui l'applicazione dello spoils system può essere ritenuta coerente con i principi costituzionali sono quelle nelle quali si riscontrano i requisiti della apicalità dell'incarico nonché della fiduciarietà della scelta del soggetto da nominare, con la ulteriore specificazione che tale fiduciarietà, per legittimare l'applicazione dell'indicato meccanismo, deve essere intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza politica e personale con il titolare dell'organo politico, che di volta in volta viene in considerazione come nominante". Ed ancora, con riferimento agli incarichi dirigenziali a tempo determinato, viene ricordato che "la Corte Costituzionale ha affermato l'incompatibilità con l'art. 97 Cost. di disposizioni di legge prevedenti meccanismi di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare e non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo". In premessa, viene ricordato che agli Enti locali si applicano le norme dettate in questa materia alle amministrazioni statali. Ed ancora, viene ribadito che "agli incarichi affidati a soggetti esterni alla Amministrazione si applica, in linea di massima, la medesima disciplina dettata per gli incarichi dati a dipendenti dell'Amministrazione, tranne che per gli aspetti intrinsecamente incompatibili ovvero specificamente diversificati".

- che, in riferimento alle ragioni di risoluzione di tali rapporti espressamente fissate da parte dello stesso legislatore, sia per tutte le PA nel d.lgs. n. 165/2001, sia per gli enti locali nel d.lgs. n. 267/2000, la sentenza precisa che: "è incompatibile l'attribuzione all'espressione in carica posta alla fine della prima frase dell'art. 110, comma 3, - il cui testo completo, per quanto interessa, è il seguente: 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ... in carica - del significato di consentire la decadenza automatica dall'incarico tutte le volte in cui il sindaco per una qualunque ragione e, quindi, anche per il suo decesso improvviso, non sia più in carica, in quanto questo equivarrebbe a legittimare il ricorso al meccanismo dello spoils system anche in ipotesi nella quali ciò si porrebbe in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale; di conseguenza, la su riportata norma non può che essere intesa come diretta a stabilire un limite oggettivo di durata massima degli incarichi di cui si tratta (la cui durata minima è quella stabilita dall'art. 19 TUIP), attraverso un implicito riferimento al precedente art. 51 TUEL, ove è stabilita la durata quinquennale del mandato elettivo de quo; nello stesso modo -devono, quindi, intendersi tutti gli atti che per gli incarichi in parola fanno riferimento alla durata del mandato, quindi anche la clausola contrattuale con la quale si è stabilito che il termine finale del rapporto in oggetto doveva coincidere con lo scadere del mandato elettorale del Sindaco".

RILEVATO:

- che la sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 478/2014 ha stabilito il principio per cui la durata minima triennale dell'incarico dirigenziale prevale sul divieto di superamento del mandato del sindaco per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato e che in tale ambito la conferma per un breve periodo dimostra la volontà di conferire un ulteriore incarico;
- che la sentenza ha affermato il seguente principio di diritto: "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n.



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato";

- che testualmente la sentenza recita che "La risoluzione automatica del rapporto conseguente alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco - ammesso che tale evento fosse idoneo a giustificare la cessazione dell'incarico dirigenziale - avrebbe dovuto essere disposta subito dopo l'elezione del nuovo Sindaco e non già essere preceduta da altri provvedimenti inconciliabili con la cessazione del rapporto. Più precisamente, con i provvedimenti di conferma dell'incarico e, successivamente, di proroga dello stesso, il Sindaco neo eletto ha manifestato la volontà di non volere porre fine al rapporto, disponendo la sua prosecuzione per complessivi cinque mesi circa. Deve quindi escludersi, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, che detti provvedimenti fossero atti meramente ricognitivi dell'automatica cessazione dell'incarico per effetto della scadenza del mandato elettivo del primo Sindaco, costituendo viceversa veri e propri atti costitutivi della prosecuzione del rapporto, rapporto che tuttavia avrebbe dovuto proseguire sino al termine dell'incarico originario".

Ed ancora, deve essere "applicata, nella specie, la disposizione di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 165/01, la quale, nel prevedere che la durata dell'incarico dirigenziale non può essere inferiore a tre anni, integra quella di cui all'art. 110 T.U. Enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche. Il carattere fiduciario che connota il suddetto rapporto non si pone in contrasto con la previsione di un termine minimo di durata, in quanto proprio perché è rimessa alla discrezionalità del capo dell'Amministrazione la scelta del soggetto cui affidare le rilevanti funzioni dirigenziali, si vuole garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo di mandato del sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato".

ESAMINATA la sentenza dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro 478 del 13.1.2014, resa in sede nomofilattica, la quale ha innovato un costante e consolidato orientamento di dottrina e giurisprudenza che riteneva dovesse in ogni caso prevalere il vincolo di durata imposto dal terzo comma dell'art. 110 del TUEL su eventuali differenti disposizioni, in relazione al carattere di norma speciale riconosciuto alla previsione che lo delinea e al legame fiduciario sotteso al rapporto, che si reputava costituisse la ratio dello stesso vincolo di durata;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

EVIDENZIATO INFATTI CHE con la pronuncia 478/2014 la Corte di Cassazione sovverte l'interpretazione assodata, asserendo che:

1. "Il T.U. del pubblico impiego costituisce" "norma fondamentale anche per i dipendenti degli enti locali";
2. "Il D.Lgs. n. 165 del 2001 art.19, nel testo modificato - quanto alla durata degli incarichi - dal D.L. n.155 del 2005, art. 14 sexies, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, nel disciplinare le modalità del conferimento degli incarichi dirigenziali, ha stabilito, tra l'altro, che la loro durata non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni.";
3. "La questione sottoposta all'esame di questa Corte è se tale disposizione sia applicabile anche agli enti locali, dal momento che il D.Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. degli Enti locali), art. 110, comma 3, stabilisce che gli incarichi a contratto - qual è quello per cui è controversia - non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
4. Ritiene questa Corte che al quesito debba darsi risposta positiva";
5. nella stessa sentenza la Corte di Cassazione fissa, nell'esercizio delle proprie funzioni di nomofilachia, il seguente principio di diritto: "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitu personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato";

CONSIDERATO:

- che la funzione nomofilattica della Cassazione ha una solida copertura costituzionale e va recentemente sempre più consolidandosi, a tutti i livelli, un orientamento volto a valorizzare l'uniformità dell'interpretazione delle norme, funzionale al perseguimento di esigenze di uguaglianza e tutela dell'affidamento, specie nell'attuale contesto ordinamentale, caratterizzato da proliferazione normativa e significative difficoltà nella stabilizzazione degli istituti giuridici;
- che la disciplina della costituzione e regolazione del rapporto che sorge per effetto della stipula di un contratto di lavoro di diritto privato, correlato al conferimento di un incarico dirigenziale esterno, appartiene, per esplicita specificazione della Corte costituzionale, alla materia dell'ordinamento civile, e a ciò consegue il riconoscimento indiscusso del ruolo di unico e supremo interprete delle leggi in materia intestato alla Corte di Cassazione;
- che la giurisprudenza giuslavoristica ha già statuito, in sede cautelare, in relazione alla portata di norma imperativa riconosciuta all'art. 19 c. 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, la nullità delle clausole che limitano la durata degli incarichi dirigenziali e la conseguente automatica sostituzione con il termine minimo imposto dalle norme;

VALUTATO PERTANTO:

- che non rientra propriamente nell'esercizio della discrezionalità dell'Amministrazione prevedere una durata dell'incarico dirigenziale a tempo determinato inferiore ai minimi imposti da norme imperative;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- che il prolungamento *ex lege* della durata del contratto, in forza di disposizione di legge cogente, non inficia la validità dell'avviso pubblico di selezione né la procedura posta in essere;

- che il Supremo Consesso giurisdizionale ha ribadito/confermato in una recentissima pronuncia (sentenza 11015 del 5.5.2017) il principio di diritto in questione;

CONSIDERATO:

- la previsione di una durata minima dell'incarico dirigenziale, che prescinde dalla scadenza del mandato del Sindaco, risponde all'esigenza primaria di tutela dei diritti del lavoratore, garantendogli un "bene di vita" e la possibilità di esprimere le proprie capacità dirigenziali individuali in un tempo adeguato per raggiungere pienamente gli obiettivi gestionali (nel tempo minimo di garanzia fissato *ex lege*);

- ciò è avvalorato anche dalla posizione del Consiglio di Stato, che ha spiegato che "corrisponde ad un obiettivo di tipo garantistico la predeterminazione della durata degli incarichi di funzione dirigenziale con un limite minimo che, evitando la precarietà di incarichi troppo brevi, consente al dirigente di esercitare il mandato in condizione di imparzialità (artt. 97 e 98 Cost.) per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a poter essere valutato in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti";

RITENUTO, pertanto, che con la soprarichiamata Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 04/07/2017 l'operato dell'Amministrazione si sia conformato al principio nomofilattico affermato dalla Corte di Cassazione, anche perché, come già accennato, non proseguire l'incarico al Responsabile del Settore VIII, non sarebbe in linea, oltre che con il principio costituzionale dell'"autovincolo", con quello dell' "affidamento", entrambi corollari dell'art. 97 della Costituzione, secondo la ricostruzione datane dal Consiglio di Stato in più occasioni;

VISTO, quindi, che con il suindicato atto deliberativo si è disposto l'adeguamento al principio nomofilattico dell'incarico di Responsabile del Settore VIII scaduto il 11/06/2017 fissandone la nuova scadenza al 31/12/2017, anziché alla cessazione del mandato amministrativo, demandando contestualmente al Responsabile del Settore II la predisposizione dei necessari provvedimenti;

RILEVATA, altresì, l'esigenza di garantire continuità e piena funzionalità al Settore VIII, sia in ragione del perdurare dello stato di emergenza sia delle numerose incombenze connesse con la messa in sicurezza degli edifici, l'assistenza alla popolazione e la ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.M. n. 341 del 30/11/2011;

RILEVATO che:

- l'art. 2 del D.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli Uffici;

- l'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si proceda periodicamente e, comunque, a scadenza triennale e, più specificamente, che le variazioni di dotazione organica già determinate sono approvate in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997;

- gli artt. 89 e 91 del d.lgs. n. 267/2000 impongono l'obbligo da parte della Giunta Comunale di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, quale atto di programmazione dinamica finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

- l'art. 33 del d.lgs. n.165/2001 e s.m.i., nel rafforzare il vincolo tra dotazione organica ed esercizio dei compiti istituzionali, ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale in servizio da valutarsi alla luce di esigenze funzionali o connesse alla situazione finanziaria;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 13 dicembre 2016 recante l'approvazione del piano delle azioni positive per il triennio 2017/2019;

RICHIAMATA interamente la deliberazione di Giunta n. 253 del 22-12-2016 avente ad oggetto "Programmazione delle assunzioni - Piano Occupazionale 2017/2019."

RICHIAMATA, inoltre, la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 02.03.2017 avente ad oggetto "Programmazione delle assunzioni, piano occupazionale 2017 - modificazioni";

RIBADITO:

- che per l'anno 2016 il Comune di Corridonia ha assicurato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, come stabilito dal Decreto Legge n. 90/2014 convertito in L. 114/2014;

- che per l'anno 2016 il Comune di Corridonia ha assicurato il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 pari ad Euro 37.938,91 per l'assunzione di personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o flessibili per l'avvenuto rispetto dei vincoli di spesa del personale previsti dalla normativa in materia;

- che l'importo del limite massimo complessivo della spesa del personale da sostenere negli anni 2017/2018/2019 rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 27/12/2006, n.296 e s.m.i., costituito dal valore medio della spesa del personale del triennio 2011/2012/2013 calcolato ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata Legge n.296/2006 e s.m.i. è pari ad Euro 2.452.872,59;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 13 dicembre 2016, con la quale il Comune di Corridonia ha preso atto che l'attuale struttura del Comune di Corridonia non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale e che non sussiste il vincolo di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 12.11.2011, n. 183;

VISTI il bilancio di previsione 2017 ed allegati di legge, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31.01.2017, divenuta esecutiva ai sensi di legge e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 9 maggio 2017 con il verbale n. 10;

RILEVATO che il parere dell'organo di revisione sulla proposta di modifica della programmazione delle assunzioni e del piano occupazione deve essere reso ai sensi dell'articolo 19 comma 8 della L. 28/12/2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'[articolo 2](#) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.";

CONSIDERATO che i rilievi mossi dai revisori dei conti non sono relativi ai limiti di spesa sul personale i quali risultano rispettati



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

sia con riferimento alla spesa per lavoro flessibile sia con riferimento al limite massimo complessivo della spesa di personale, come analiticamente dimostrato nella relazione sul fabbisogno del personale allegata alla Deliberazione di Giunta comunale n. 196 del 05/11/2016;

RITENUTO quindi che non occorre motivare analiticamente deroghe al principio di riduzione complessiva della spesa il quale risulta ampiamente rispettato;

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra, non sussistano situazioni ostative all'attuazione di quanto stabilito con Deliberazione di Giunta comunale n. del

PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) di ritenere legittime le motivazioni di cui alla Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 04/07/2017 avente ad oggetto "Prosecuzione incarico a contratto ex art. 110 TUEL. Provvedimenti";

2) di procedere, pertanto, al rinnovo fino al 31/12/2017 dell'incarico a tempo determinato e del relativo contratto di lavoro con l'Ing. Stefano Siroti sulla base del principio nomofilattico formulato dalla Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 478 del 13.1.2014, nonché dalla recentissima sentenza n. 11015 del 5.5.2017 della Suprema Corte;

3) di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al patto di stabilità;

4) di demandare al Responsabile del Servizio Personale dell'Ente i conseguenti atti gestionali;

5) di dare atto che la dotazione organica del personale risulta rideterminata con Deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 23.5.2017;

6) Di dare atto che il trattamento economico corrispondente alla categoria D, posizione economica di ingresso D3, rapportato alla durata della prestazione lavorativa pari al 50% rispetto alla prestazione ordinaria, sarà, su base mensile e così come da Determinazione n. 13/623 del 10/12/2016, il seguente:

- Tabellare	€ 1.014,09
- comparto	€ 25,95
- IVC	€ 7,61;

7) Di dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 207 del 22/11/2016 è stata attribuita, sulla base della proposta del nucleo di valutazione, una indennità di posizione pari ad € 10.500,00 che si riduce ad € 5.250,00, in modo proporzionale alla percentuale del 50% della prestazione lavorativa;

8) di dare atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 26/01/2017 è stata attribuita una indennità ad personam annua al Responsabile del Settore VIII pari ad € 5.000,00, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

9) Di imputare la spesa sui pertinenti capitoli del bilancio;



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to BENEDETTO PERRONI



Città di Corridonia

Provincia di Macerata

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente determinazione, ad oggetto PROSECUZIONE INCARICO A CONTRATTO EX ART. 110 TUEL - PROVVEDIMENTI e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità della sua adozione;

Visto l'art. 107, comma 3^a, lett. d) del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

In forza del provvedimento sindacale con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Affari Generali;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

DETERMINA

Di fare propria e quindi di approvare il preliminare di determinazione relativo all'oggetto nel testo risultante nel documento istruttorio sopra indicato per farne parte integrante e sostanziale;

Di attestare la compatibilità del presente provvedimento con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1 lett.

a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella L. 3.8.2009 n. 102 e ss.mm.ii.;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanza Bilancio e Patrimonio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

A norma dell'art. 8 della L. 241/1990 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è BENEDETTO PERRONI

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO
F.to PERRONI BENEDETTO



Città di Corridonia
Provincia di Macerata

Il sottoscritto responsabile del provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa al settore Bilancio Finanza e Patrimonio per i successivi adempimenti.

Corridonia, li 04-07-17

Il Responsabile del Provvedimento
F.to PERRONI BENEDETTO

SETTORE BILANCIO FINANZA E PATRIMONIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sul competente intervento/risorsa/ missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n.

Corridonia, li 04-07-2017

Il Responsabile del settore
Bilancio Finanza e Patrimonio
F.to Marani Adalberto

E' copia conforme all'originale
Corridonia, li 04-07-2017

Il Responsabile del Provvedimento
PERRONI BENEDETTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 06-07-2017.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PERRONI BENEDETTO